

La surrogazione del candidato alla Presidenza della Regione siciliana migliore sconfitto (note a margine del “caso Finocchiaro”)

di Salvatore Curreri

(8 novembre 2008)

1. I risultati elettorali

Nelle elezioni regionali siciliane, svoltesi il 13-14 giugno di quest'anno, Presidente della Regione è stato eletto il candidato del centrodestra Raffaele Lombardo; seconda è arrivata la candidata del centrosinistra Anna Finocchiaro. Quali capilista delle due liste regionali più votate, entrambi sono stati eletti deputati regionali (v. art. 1 *bis*, rispettivamente commi 10 e 11 della legge elettorale siciliana 20 marzo 1951, n. 29, come da ultimo modificata dalla legge regionale 3 giugno 2005, n. 7, d'ora in poi sottintesa).

Poiché le liste provinciali collegate al candidato Presidente eletto che avevano superato la soglia di sbarramento del 5% dei voti validi (v. art. 1 *bis*, comma 5) – precisamente PDL, MPA ed UDC - avevano già ottenuto nei collegi elettorali provinciali più del 60% dei 90 seggi di cui si compone l'Assemblea regionale siciliana (per l'esattezza 61 contro il limite di 54), non si è proceduto all'assegnazione del premio di maggioranza (v. art. 2 *ter*, comma 3 lett. *b*)).

Pertanto gli 8 seggi da assegnare con metodo maggioritario ai candidati della lista regionale sono stati ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegate alla lista regionale più votata (art. 2 *ter*, comma 4) che avevano superato la soglia di sbarramento del 5% (v. art. 2 *ter*, comma 5). Solo un gruppo di liste – quello del PD – soddisfaceva tale condizione per cui tutti gli altri sono stati esclusi da tale ripartizione (in ordine di voti: La Sinistra L'Arcobaleno – Rita Borsellino; Anna Finocchiaro Presidente per la Sicilia; Italia dei Valori Lista Di Pietro; Amici di Beppe Grillo-con Sonia Alfano Presidente; La Destra Fiamma tricolore; Forza Nuova). Tali seggi sono stati quindi attribuiti ai collegi provinciali in cui la lista del PD aveva ottenuto i maggiori resti ed ivi assegnati ai candidati più votati (ar. 2 *ter*, comma 6).

L'Assemblea regionale siciliana quindi risulta così composta: 62 seggi spettanti al centro destra (i 61 ottenuti nei collegi provinciali più il seggio del Presidente della Regione Lombardo) e 38 al centro sinistra (19 ottenuti nei collegi provinciali, 8 eletti nei collegi provinciali in sostituzione del premio di maggioranza più il seggio spettante alla Finocchiaro quale candidato Presidente della Regione migliore sconfitto).

2. Il problema: il vuoto normativo

Avendo optato per il seggio senatoriale, la candidata del centro sinistra alla Presidenza della Regione Finocchiaro ha comunicato le proprie dimissioni dalla carica di deputato regionale (art. 10 *sexies*, comma 1). Nel prenderne atto, la Presidenza dell'Assemblea, considerato il vuoto normativo esistente circa la surroga del capolista della seconda lista regionale più votata, demandava la questione dell'attribuzione del seggio resosi vacante alla Commissione per la verifica dei poteri (v. seduta n. 4 del 5 giugno 2008).

La vigente legge elettorale siciliana, infatti, riserva un seggio al capolista della lista regionale – come tale candidato alla carica di Presidente della Regione (art. 1 *bis*, comma 6) – giunto secondo e, come tale, migliore sconfitto (art. 1 *bis*, comma 11). Essa, però, nulla prevede circa la sua sostituzione, pur espressamente occupandosi della surrogazione di tutti

gli altri deputati regionali, eletti sia nei collegi provinciali (art. 60, commi 1-3) che nelle liste regionali (art. 60, commi 4 e 5).

Tale lacuna legislativa non sembra del tutto casuale, considerata la posizione affatto particolare del capolista della lista regionale rispetto agli altri candidati in essa inclusi.

A differenza degli altri candidati nella lista regionale, infatti, egli non può contestualmente candidarsi in una delle liste provinciali collegate (art. 1 bis, comma 9); né può dichiarare, all'atto dell'accettazione della candidatura, a quale gruppo di liste collegato con la lista regionale intende aderire; né, infine, può indicare il collegio provinciale di riferimento (art. 3 ter, comma 2).

A ciò va aggiunto che il sesso del capolista non rileva ai fini dell'alternanza fra uomini e donne, secondo cui i candidati di ogni lista regionale devono essere inseriti (art. 1 bis, comma 8), tant'è che nel caso in specie alla capolista Finocchiaro seguiva un'altra donna (Rita Borsellino).

Tale diverso trattamento del capolista candidato Presidente rispetto agli altri candidati della lista regionale trova spiegazione nell'esigenza, chiaramente sottesa alla disposizioni citate, di non costringerlo ad identificarsi con una delle forze politiche facenti parte della eventuale coalizione elettorale da lui capeggiata, cosicché egli possa più agevolmente riassumere nella sua persona i diversi partiti che la compongono.

A fronte di tale *ratio*, il segnalato vuoto normativo appare già indice della difficoltà del legislatore di trovare una soluzione adeguata al problema della sostituzione di colui al quale la legge elettorale siciliana riserva appositamente un seggio, nella qualità di candidato Presidente arrivato secondo, con l'evidente scopo di consentirgli di svolgere il ruolo di Capo dell'opposizione nell'Assemblea.

Ciò nonostante, tale lacuna va colmata ricorrendo ai criteri interpretativi logico-sistematici in tali casi previsti dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale (c.d. preleggi).

3. Le tre possibili soluzioni (e relative varianti)

Tre sono state le ipotesi esaminate dalla Commissione Verifica dei Poteri dell'Assemblea regionale siciliana. Esse prevedevano alternativamente l'assegnazione del seggio vacante:

- 1) al candidato Presidente giunto terzo (Sonia Alfano per gli Amici di Beppe Grillo)
- 2) al candidato del listino regionale che: 2a) seguiva immediatamente la dimissionaria Finocchiaro (Rita Borsellino) o 2b) collegato all'unica lista (PD) che aveva superato lo sbarramento del 5% dei voti validi (Lentini)
- 3) al candidato delle liste provinciali del PD che, tra i non eletti, aveva ottenuto il maggior numero di preferenze a) in assoluto (Spampinato) o b) nel collegio provinciale in cui si era registrato il resto più alto (Bernardo Mattarella nel collegio di Palermo)

La Commissione ha invece opportunamente scartato altre due ipotesi, che le avrebbero consentito di non misurarsi con l'interpretazione della normativa vigente: la non aggiudicazione del seggio in questione e l'approvazione di una legge *ad hoc*.

Benché la prima ipotesi avesse dalla sua il noto precedente verificatosi alla Camera dei deputati nella XIV legislatura, la Commissione ha ritenuto obbligo non eludibile la ricostituzione del *Plenum* dell'Assemblea regionale nei suoi 90 deputati, così come previsto dall'art. 3, comma 1, dello Statuto siciliano, norma di rango costituzionale.

La Commissione ha altresì non ritenuto necessaria l'approvazione di una legge interpretativa, rivendicando la piena legittimazione dell'Assemblea regionale, nell'esercizio di una funzione amministrativa quale quella in questione, ad integrare la lacunosa normativa vigente facendo ricorso ai canoni interpretativi dettati dal citato art. 12 disp. prel. c.c.

Dopo approfondito esame della questione (sedute del 30 luglio, 16 settembre e 21 ottobre), la Commissione ha approvato, con il voto contrario di uno solo dei suoi dieci membri, la proposta del relatore on. Maira favorevole all'assegnazione del seggio in questione al candidato Bernardo Mattarella.

Nella seduta del 28 ottobre 2008, l'Assemblea regionale ha approvato tale proposta a scrutinio segreto con 49 voti favorevoli, 20 contrari e 2 astenuti.

4. La prima soluzione: la sostituzione con il candidato Presidente terzo arrivato

L'elezione del capolista della lista regionale giunto secondo, non prevista alla legge n. 43/1995 (c.d. *Tatarellum*), è stata in seguito introdotta in via transitoria sia per le regioni ordinarie (disp. trans. legge cost. n. 1/1999) che per quelle speciali (legge cost. n. 2/2001).

In seguito essa è stata confermata a livello regionale in statuti (v. artt. 14, comma 1, St. Abruzzo e 29, comma 2, Statuto Emilia Romagna), leggi elettorali (v. artt. 2, comma 5, l.r. Lazio n. 2/2005; 19, comma 4 lett. e) e comma 6, lett. c), l.r. Marche n. 5/2005; 2, comma 9, l.r. Puglia n. 2/2005; 2, comma 2, l.r. Toscana n. 20/2004) e regolamenti consiliari (v. art. 14 bis reg. Consiglio regionale Campania, modificato il 21 giugno 2005 che ha introdotto la figura del Rappresentante dell'opposizione).

Tale soluzione è stata, come detto, accolta anche dalla vigente legge statutaria siciliana ex art. 9, comma 3, Statuto.

La ragione della attribuzione di diritto di un seggio al candidato Presidente giunto secondo va ricercata innanzi tutto nell'esigenza di rafforzare il partito o la coalizione di partiti che, tra quelli sconfitti, ha ottenuto il miglior risultato elettorale, premiandolo rispetto alle altre minoranze.

Secondo un'interpretazione logico-sistematica della normativa vigente, dunque, il seggio non può andare ad una qualunque delle minoranze uscite sconfitte dal voto, ma alla maggiore minoranza, rappresentata dal candidato Presidente arrivato secondo nella competizione per la Presidenza della Regione.

Ne consegue che la prima delle ipotesi avanzate - quella *sub 1)* che prevede lo slittamento al candidato Presidente giunto terzo (Sonia Alfano) - appare palesemente e radicalmente in contrasto con la *ratio* della normativa vigente. Se accolta, essa paradossalmente comporterebbe l'elezione di un capolista, espressione di una determinata forza politica, grazie ai voti ottenuti da un altro capolista, espressione di forze politiche diverse.

5. La seconda soluzione: la sostituzione attraverso il ricorso alla lista regionale

Scartata tale prima ipotesi, occorre ora esaminare la seconda che prevede il ricorso non alla lista provinciale ma a quella regionale, assegnando il seggio in questione al candidato immediatamente successivo alla dimissionaria sen. Finocchiaro ora seguendo la graduatoria di lista (ipotesi sub 2a) in tal modo proclamando eletta la sen. Borsellino, seconda della lista) ora scartando da essa quei candidati collegatisi a liste provinciali che non hanno ottenuto il 5% dei voti validi (ipotesi sub 2b): Lentini).

Entrambe le soluzioni si basano sull'applicazione in via sistematica del principio generale secondo cui la sostituzione di un eletto deve avvenire prioritariamente, ove possibile, con candidati appartenenti alla sua stessa lista. Difatti, al pari del capolista candidato Presidente, anche i candidati del listino lo sarebbero per l'intera coalizione, oltreché per i partiti che ne fanno parte. Pertanto il candidato Presidente arrivato secondo potrebbe essere sostituito solo con un altro candidato della lista regionale.

Tale ipotesi interpretativa, però, non trova adeguato sostegno nella normativa vigente riguardante tanto l'elezione quanto la sostituzione dei candidati del listino regionale. Anzi, pare da essa smentita laddove, in caso di mancata aggiudicazione del premio di maggioranza, non prevede affatto il ricorso ai candidati della lista regionale .

Se i candidati del listino lo fossero infatti per l'intera coalizione, la loro elezione andrebbe preferita ai candidati provinciali e non dovrebbe dipendere dal risultato elettorale del partito alla cui lista si sono collegati. Entrambe le ipotesi, però, valgono solo in caso di aggiudicazione del premio di maggioranza mentre sono invece espressamente escluse nel caso contrario.

Difatti il candidato della lista regionale più votata può essere proclamato eletto anche se la lista provinciale cui si è collegato non ha raggiunto il 5% dei voti validi (art. 2 ter, comma 3, lett. a). Piuttosto la sua mancata elezione può dipendere dal fatto che la coalizione elettorale abbia ottenuto un così consistente successo elettorale a livello provinciale da rendere superfluo lo stesso premio di maggioranza. Il che dimostra come l'elezione dei candidati del listino regionale più votato dipende dal risultato elettorale della coalizione e non delle singole forze politiche che la compongono.

Nel caso in cui, invece il premio di maggioranza non sia aggiudicato perché superfluo, i seggi residui sono ripartiti non tra i candidati delle altre liste regionali meno votate ma tra le liste provinciali non collegate al Presidente eletto e purché queste ultime abbiano superato il 5% dei voti validi (giurisprudenza costante: v. da ultimo Consiglio Stato, sez. V, sentenza 18 gennaio 2006, n. 124). L'elemento coalizionale, quindi, rileva solo ai fini dell'aggiudicazione del premio di maggioranza. Diversamente, quel che conta è il risultato non della coalizione ma del partito. Dei candidati delle liste regionali, pertanto, si tiene conto se e nella misura in cui occorre assegnare il premio di maggioranza. In caso contrario, essi sono considerati alla stessa stregua degli altri candidati provinciali, i quali anzi vengono loro preferiti in virtù del più stretto legame territoriale e del voto di preferenza ottenuto.

La scelta di ripartire gli 8 seggi a tal fine previsti tra le liste provinciali non collegate al candidato Presidente eletto, anziché ricorrere al listino regionale è inoltre una conseguenza obbligata dell'applicazione della soglia di sbarramento. Difatti, il ricorso ai candidati della lista

regionale consentirebbe in ipotesi ai partiti di una coalizione, rimasti al di sotto dello sbarramento previsto, di ottenere ugualmente mediante loro rappresentanza politica all'interno dell'Assemblea.

In realtà, la scelta del legislatore elettorale siciliano, in caso di mancata aggiudicazione del premio di maggioranza, di preferire i candidati provinciali a quelli regionali, trova spiegazione nel fatto che, persa la loro originaria funzione di garantire al Presidente eletto la maggioranza in Assemblea, tali seggi sono funzionalmente destinati ad aggiungersi a quelli ottenuti dalle minoranze in sede provinciale. Come tali essi devono essere ripartiti solo tra quelle liste che hanno superato la soglia di sbarramento del 5% ricorrendo ovviamente alle liste provinciali.

La tesi circa l'appartenenza partitica e non coalizionale dei candidati della lista regionale trova ulteriore conferma nell'art. 60 l.r. n. 29/1951, che si occupa espressamente delle surrogazioni dei deputati e quindi costituisce la prima disposizione cui far riferimento per colmare in via analogica la evidenziata lacuna legislativa

Tale disposizione, infatti, prevede che il deputato eletto nella lista regionale (e cioè in quella più votata) sia sostituito con il primo dei non eletti non del medesimo listino regionale - come sarebbe logico se si trattasse di un avvicendamento all'interno della medesima coalizione - ma del medesimo partito, e cioè della lista a cui egli si era collegato e presentata nel collegio provinciale da lui indicato.

La lettura dei lavori preparatori della disposizione in questione è illuminante: alla soluzione inizialmente prevista, giustappunto favorevole alla sostituzione del deputato eletto nella lista regionale con il primo dei non eletti della medesima lista ⁽¹⁾, fu infatti alla fine preferita quella favorevole al ricorso alla lista provinciale collegata. Ciò con il preciso scopo di evitare che, attraverso sostituzioni di deputati in corso della legislatura, venissero alterati i rapporti di forza tra i gruppi parlamentari. Ogni candidato nella lista regionale, quindi, è espressione di una precisa forza politica perché è ad essa che deve collegarsi (v. artt. 1 bis, comma 8, e 3 ter comma 2 l.r. n. 29/1951) ⁽²⁾.

Tale disposizione quindi induce a ritenere che lo stesso elemento coalizionale, che come detto prevale al momento dell'aggiudicazione del premio di maggioranza, è destinato subito dopo a scolorire: i deputati eletti nella lista regionale più votata lo sono per la coalizione solo al momento della nomina; dopo di che essi vengono considerati esponenti di partito, come tali sostituibili solo dai candidati delle liste provinciali dello stesso partito (ancora più drastica, in tal senso, appare la scelta del legislatore elettorale pugliese e marchigiano di abolire il listino regionale).

¹⁾ Il maxi emendamento aggiuntivo 3 bis presentato dagli on. Leontini, Cintola, Formica, Acerno e Pistorio nella seduta dell'Assemblea regionale siciliana del 27 luglio 2004 (poi ritirato e fatto proprio dal Governo con il numero 3 bis R), approvato dall'Aula nella seduta n. 230 del 28-30 luglio 2004, nel sostituire l'art. 60 legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, così prevedeva circa la surrogazione del deputato eletto nella lista regionale: "il seggio è assegnato al primo dei candidati non eletti incluso nella lista regionale, secondo l'ordine di presentazione nella lista. Qualora la lista regionale abbia esaurito i propri candidati, il seggio viene attribuito al gruppo di liste cui il deputato eletto nella lista regionale aveva dichiarato di aderire nell'atto di accettazione della candidatura, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 ter, ed assegnato alla lista del predetto gruppo presentata nel collegio provinciale indicato dal deputato medesimo come proprio collegio di riferimento. Viene proclamato eletto il candidato che in tale lista provinciale risulti primo dei non eletti secondo la graduatoria di candidati determinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 bis".

²⁾ Cfr. L. Gherisi, F. Scimé (a cura di), Testo commentato della legge regionale 3 giugno 2005, n. 7, Palermo, Assemblea regionale siciliana, dicembre 2005, 117 ss.

Tale osservazione, se vale per i candidati eletti nella lista regionale, lo è tanto più per i candidati della lista regionale seconda votata, ai quali come detto non si ricorre né per l'aggiudicazione dei seggi maggioritari non assegnati né per l'eventuale loro sostituzione.

Alla luce di tali considerazioni, la tesi favorevole alla sostituzione del dimissionario capolista della lista regionale giunta seconda scorrendo la medesima lista appare giuridicamente lontana alla lettera ed allo spirito della legislazione elettorale vigente.

6. La terza soluzione: la sostituzione attraverso il ricorso alla lista provinciale

Rimane da esaminare l'ipotesi, alla fine prevalsa, favorevole all'attribuzione del seggio rimasto vacante attraverso il ricorso alle liste provinciali; in tal caso il seggio andrebbe assegnato all'unico gruppo di liste provinciali, tra quelle non collegate al Presidente eletto, ammessa al riparto dei seggi maggioritari, cioè a quello del PD, proclamando eletto il primo dei non eletti (3a) nel collegio provinciale dove si è avuto il maggiore resto tra quelli inutilizzati (Mattarella) o (3b) in assoluto quello più votato (Spampinato).

Tale ipotesi si basa sull'applicazione in via analogica alla fattispecie in esame dell'art. 60, comma 5, che prevede, per la sostituzione del candidato della lista regionale, il ricorso alla graduatoria regionale di lista qualora la lista provinciale collegata risulti esaurita. Per un verso, infatti, il candidato Presidente va a pieno titolo annoverato tra gli eletti della lista regionale (sebbene ne sia l'unico) poiché eletto nella qualità di capolista della seconda lista regionale più votata. Per altro verso, il mancato collegamento del candidato Presidente con una lista provinciale andrebbe considerata ipotesi analoga a quella dell'esaurimento della lista provinciale: in entrambi i casi, infatti, l'esito sarebbe identico, e cioè l'impossibilità di ricorrere alla lista provinciale per sostituire il candidato eletto nella lista regionale. Pertanto, nel caso in specie, il candidato Presidente dimissionario andrebbe sostituito facendo ricorso non alla lista provinciale, ma alla graduatoria regionale dell'unica lista ammessa al riparto redatta in base ai voti residui non utilizzati per l'aggiudicazione dei seggi.

In applicazione di quanto sancito dai commi 2 e 3 dell'articolo 60, cui il citato quinto comma fa espresso rinvio, è stato quindi proclamato eletto il candidato Mattarella, quale primo dei non eletti nel collegio provinciale in cui il PD aveva ottenuto il resto più alto tra quelli non utilizzati. L'opposta tesi, favorevole alla proclamazione del candidato Spampinato, quale primo dei non eletti in ordine di preferenze, sulla base dell'invocato "principio democratico", non ha dalla sua alcun sostegno normativo.

Contro tale ipotesi interpretativa si potrebbe facilmente obiettare che, in base alla legge elettorale siciliana, il capolista candidato alla Presidenza della Regione gode di una posizione affatto particolare rispetto a tutti gli altri componenti il listino regionale, perché, come inizialmente evidenziato, è l'unico tra loro a non potersi collegare ad una lista provinciale.

Non a caso, la sostituzione del capolista candidato Presidente migliore sconfitto con il primo dei non eletti di una lista provinciale è sancita da quelle legislazioni regionali, anche di quelle a statuto speciale (v. artt. 22, comma 5, e 30, comma 2, l.r. Friuli Venezia Giulia n. 17/2007), che per l'appunto prevedono, anche in forme diverse, simile collegamento (così era previsto in l'Abruzzo: artt. 1 quater, comma 4, l.r. n. 1/2002 e 16, comma 3, legge n. 108/1968 come modificati dalla l.r. n. 42/2004 abrogata dalla l.r. 9/2005; art. 2, comma 5, l.r. Lazio 2/2005; art. 12, comma 2, e 24, comma 3, l.r. Toscana n. 20/2004).

Pertanto, il candidato Presidente giunto secondo e dimissionario non potrebbe essere sostituito con un candidato di una lista provinciale, che è un candidato parziale sia dal punto di vista territoriale, perché candidato di una provincia e non dell'intera regione, che da quello politico, perché candidato di un partito e non dell'intera coalizione.

Tale obiezione, però, rischia di provare troppo perché l'insistere sulla particolarità della figura del candidato Presidente migliore sconfitto come Capo dell'Opposizione finirebbe per renderne impossibile la sostituzione, non essendo essa per l'appunto prevista dalla vigente legge elettorale siciliana.

Invero, come detto, in base alla vigente legge elettorale siciliana la carica di Capo dell'Opposizione non può che essere rivestita da altro candidato che non sia colui che è arrivato secondo nella competizione per la Presidenza della Regione. Riservando un seggio specifico al candidato Presidente migliore sconfitto si è voluto non solo premiare la maggiore delle minoranze - ché se così fosse sarebbe bastato semplicemente aumentare la quota di seggi ad essa riservata - ma anche permettere al suo *leader*, in forza del ruolo ricoperto dinanzi agli elettori e del consenso elettorale comunque ricevuto, di contrapporsi, come Capo dell'Opposizione, al Presidente eletto, secondo la logica di una democrazia parlamentare maggioritaria.

Sarebbe quindi errato individuare il sostituto al candidato Presidente migliore sconfitto cercando colui che possa rimpiazzarlo, oltreché nel seggio, anche nel ruolo di Capo dell'Opposizione. Si tratta, infatti, di una carica non fungibile, come dimostra il fatto che la legislazione elettorale vigente non riconosce alcuno *status* particolare ai candidati che seguono immediatamente i capilista delle due liste regionali più votate, quali rispettivamente potenziali Vice-Presidente della Regione e Vice Capo dell'Opposizione .

Sarà piuttosto lo stesso candidato Presidente migliore sconfitto a decidere se e fino a quando rivestire il ruolo di Capo dell'Opposizione a cui è stato chiamato dal voto popolare. Sarà nello specifico il gruppo consiliare del PD, preso atto delle dimissioni della sen. Finocchiaro, a decidere se eleggere al proprio interno un nuovo *leader* dell'opposizione, così magari da rafforzarne il prestigio in vista della sua candidatura alle prossime elezioni per la Presidenza della Regione. Al momento, però, l'individuazione del sostituto del candidato Presidente dimissionario non può essere condizionata, come detto, dalla pretesa valenza coalizionale che la sua candidatura dovrebbe avere. Il che conferma la possibilità di ricorrere per tale sostituzione ad un candidato del medesimo partito, senza che a ciò osti il ruolo di capo dell'Opposizione che egli non è chiamato a rivestire.

Del resto, a ben considerare, la citata legislazione vigente in altre regioni dimostra come la sostituzione del candidato Presidente migliore sconfitto con un candidato provinciale sia pienamente legittima e non va ad inficiare un ruolo, quello di Capo dell'Opposizione che, come detto, può essere sostituito solo in sede parlamentare e non elettorale

Pertanto la soluzione giuridicamente più aderente alla lettera ed allo spirito della normativa vigente appare quella, alla fine adottata, di assegnare il seggio al collegio provinciale (Palermo) dove l'unica lista, tra quelle non collegate al candidato Presidente eletto (quella del PD), ha ottenuto il maggiore resto e proclamare in esso il primo dei non eletti (Bernardo Mattarella).

La decisione dell'Assemblea regionale siciliana non è però definitiva. Al contrario, infatti, di quanto previsto per le camere nazionali ex art. 66 Cost., i Consigli regionali, inclusi

quelli delle regioni a statuto speciale (v. Corte costituzionale n. 115/1972 su ricorso della stessa Regione siciliana), non giudicano in via esclusiva sulla verifica dei poteri dei propri membri. Le loro decisioni hanno, infatti, natura amministrativa e come tali possono essere impugnate dinanzi al giudice amministrativo in caso di controversie sulle operazioni elettorali (art. 6 legge n. 1034/1971), oppure, come nel caso in specie, dinanzi al giudice ordinario in caso di lesione dello *ius ad officium* (artt. 1-15 legge n. 1147/1966 richiamati dall'art. 19, comma 1, legge n. 108/1968).

Forse anche per questo il fattore politico, com'è noto sovente non estraneo a simili decisioni, sembra stavolta non essere stato preponderante, ed anzi recessivo rispetto al dato giuridico. Il che ha forse aiutato il PD regionale a tirarsi fuori dalla posizione di oggettiva difficoltà in cui l'aveva costretta la decisione del suo candidato alla Presidenza della Regione; difficoltà certamente acuita dal fatto che uno dei contendenti il seggio conteso (l'on. Borsellino) si era politicamente presentata dinanzi agli elettori in ticket con la Finocchiaro, quale candidata alla Vice Presidenza della Regione.

Il che dimostra come la sottoposizione delle decisioni in tema di verifica dei poteri ad un controllo giurisdizionale esterno, vale a restringere i margini di discrezionalità politica a tutto vantaggio delle ragioni del diritto, le quali possono costituire una valida soluzione a problemi politici altrimenti imbarazzanti.